



REGOLAMENTO ASSEMBLEA ORDINARIA DIOCESANA

TITOLO I – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 1

L’Assemblea Diocesana Ordinaria è convocata dal Presidente Diocesano uscente ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Azione Cattolica Diocesana per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio Diocesano dell’Associazione.

A tal fine è il Consiglio Diocesano a fissare la data per la celebrazione dell’Assemblea Ordinaria Diocesana, l’ordine del giorno e il calendario dei lavori.

Il Consiglio Diocesano nomina, altresì, il Presidente della Commissione Elettorale e due suoi Segretari.

TITOLO II - PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA

ART. 2

Ai sensi dell’art. 21 dell’Atto Normativo Diocesano, alla Assemblea Ordinaria Diocesana di Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto partecipano, con diritto di voto:

- a) I rappresentanti delle Associazioni Parrocchiali: il Presidente Parrocchiale e 3 rappresentanti eletti dall’assemblea parrocchiale: 1 per gli adulti, 1 per i giovani, 1 per l’ACR; inoltre, ogni Associazione con più di 100 soci ha diritto ad un altro rappresentante, sempre eletto dall’Assemblea Parrocchiale designato tra colei o colui che ha ricevuto il maggior numero di voti indipendentemente dalla lista di appartenenza;
- b) I membri del Consiglio Diocesano uscente;
- c) I Delegati del MLAC e del MSAC;
- d) I Delegati della FUCI, del MEIC e del MEIAC;

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto gli assistenti diocesani.

E’ Presidente Parrocchiale, e quindi ha diritto di partecipare all’Assemblea Diocesana e su di lui incombono i doveri di cui agli articoli seguenti, colui che, oltre ad essere stato proposto dal Consiglio Parrocchiale, abbia ricevuto formalmente anche la nomina dal Vescovo.

In caso di Presidente proposto ma senza nomina del Vescovo, le sue funzioni saranno assolte dal Presidente Parrocchiale uscente.

ART. 3

I Presidenti Parrocchiali devono fare inderogabilmente pervenire alla Presidenza Diocesana, entro il termine ultimo di 30 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea Ordinaria, i nominativi dei rappresentanti all’Assemblea Diocesana elettiva, ai sensi art. 2 lettera a.

ART. 4

La sostituzione di un partecipante si rende necessaria allorquando il designato parrocchiale alla Assemblea Ordinaria si trovi temporaneamente impossibilitato a parteciparvi. Il sostituto deve appartenere allo stesso settore, articolazione, movimento di cui fa parte il sostituito; quest’ultimo, in tal caso, non perde la qualità di partecipante alle prossime Assemblee.

Il subentro di un partecipante si rende necessario allorquando il designato parrocchiale alla Assemblea Ordinaria si trovi definitivamente impossibilitato a parteciparvi. Il subentrante deve appartenere allo stesso settore, articolazione, movimento di cui fa parte colui a cui subentra.

L’integrazione di uno o più partecipanti si rende necessaria allorquando:



AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI BARI - BITONTO



- rispetto alla data dell'Assemblea Ordinaria, l'associazione Parrocchiale abbia costituito un nuovo Settore o l'ACR.

- rispetto alla data dell'Assemblea Ordinaria, l'associazione Parrocchiale abbia superato i 100 soci.

ART. 5

La sostituzione, il subentro e/o l'integrazione di uno o più partecipanti all'Assemblea Ordinaria sono di competenza del Presidente Parrocchiale che deve farli pervenire alla Commissione Elettorale prima dell'inizio dei lavori.

ART. 6

All'Assemblea Ordinaria può partecipare, senza diritto di voto ma solo in qualità di uditore, ogni aderente o simpatizzante dell'Azione Cattolica.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria, senza diritto di voto, i candidati a Consigliere diocesano non già presenti in qualità di Delegati.

TITOLO III – DOCUMENTO ASSEMBLEARE

ART. 7

Il Consiglio Diocesano nomina la Commissione per il Documento Assembleare su proposta della Presidenza Diocesana.

La Commissione è composta da 5 soci e ha il compito di elaborare la bozza del Documento Assembleare che sarà sottoposta all'esame dell'Assemblea Diocesana.

I Presidenti Parrocchiali e i Consiglieri Diocesani devono far pervenire alla Commissione entro 70 giorni dall'Assemblea Diocesana eventuali contributi da inserire nella bozza del Documento Assembleare.

Le proposte dovranno riguardare i seguenti punti:

- elementi di verifica del triennio trascorso;
- il contributo dell'Azione Cattolica diocesana alla realizzazione del cammino pastorale diocesano
- ambiti d'impegno che sono stati oggetto di discussione e confronto nel Consiglio Diocesano;
- esigenze e bisogni che emergono dal vissuto parrocchiale e territoriale;
- ricchezze che l'associazione diocesana riconosce di avere e di poter offrire alla Chiesa locale e al territorio

La Commissione dovrà inviare alle Associazioni Parrocchiali la bozza del Documento Assembleare, arricchito dai contributi di tutte le associazioni parrocchiali e del Consiglio Diocesano, entro 40 giorni prima dell'Assemblea Diocesana.

I Presidenti Parrocchiali dovranno inviare eventuali emendamenti, proposti dai Consigli Parrocchiali, alla bozza da loro ricevuta entro e non oltre dieci giorni prima dell'Assemblea Diocesana.

I termini di cui sopra sono da considerarsi perentori.



TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

ART. 8

Gli Organi dell'Assemblea sono:

- Il Presidente dell'Assemblea;
- L'Ufficio di Segreteria;
- La Commissione per il Documento Assembleare;
- La Commissione Elettorale.

ART. 9

Il Presidente dell'Assemblea Ordinaria è il Presidente Diocesano uscente e può essere coadiuvato da 2 Consiglieri Diocesani uscenti da lui scelti.

Compito del Presidente è convocare, aprire, chiudere e regolare i lavori dell'Assemblea Ordinaria; proclamare le deliberazioni approvate e gli eletti alla carica di Consigliere Diocesano.

ART. 10

L'Ufficio di Segreteria è composto da 3 membri nominati dal Consiglio Diocesano, su proposta del Presidente Diocesano.

E' compito dell'Ufficio di Segreteria:

- predisporre l'elenco dei partecipanti all'Assemblea Ordinaria, secondo gli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, entro il termine ultimo di 7 giorni prima la data stabilita per l'Assemblea Ordinaria;
- raccogliere le candidature alle elezioni a consigliere diocesano;
- accreditare i singoli partecipanti all'Assemblea Ordinaria, previa verifica della loro presenza nel summenzionato elenco;
- modificare l'elenco dei partecipanti in caso di sostituzione, subentro e/o integrazione ai sensi degli artt. 4 e 5;
- consegnare ai partecipanti il tesserino comprovante il diritto di voto e tenere aggiornato durante l'Assemblea il numero dei presenti aventi diritto al voto;
- verbalizzare per esteso gli atti assembleari.

ART. 11

La Commissione per il Documento Assembleare, raccoglie gli emendamenti alla bozza del Documento Assembleare, elabora gli stessi e li presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 12

La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea Diocesana su proposta della Presidenza uscente.

È composta da 12 membri: 4 Presidenti, di cui uno con mansioni di coordinatore (già nominato dal Consiglio Diocesano), 4 segretari (due dei quali nominati dal Consiglio Diocesano) e 4 scrutatori.

E' compito della Commissione Elettorale regolare lo svolgimento delle operazioni elettorali, decidere sui reclami relativi alle operazioni elettorali.

Non possono fare parte della commissione coloro che sono candidati al Consiglio Diocesano.



TITOLO V – LAVORI DELL'ASSEMBLEA

ART. 13

I lavori dell'Assemblea si articolano secondo i seguenti momenti:

- 1° MOMENTO

Accoglienza

Momento di preghiera

Saluto del Vescovo o di un suo delegato

Intervento del referente della Presidenza Nazionale

Relazione del Presidente Diocesano, seguita dalla lettura della bozza di documento assembleare diocesano, fornito in copia a tutti i delegati

- 2° MOMENTO

Il Presidente invita l'Assemblea a nominare 12 membri della Commissione Elettorale;

Dibattito sulla bozza del documento assembleare diocesano inviata ai consigli parrocchiali;

Contributo dell'Equipe Diocesana dei Ragazzi;

Presentazione in assemblea degli emendamenti alla bozza del documento assembleare diocesano;

Votazione in assemblea del documento assembleare diocesano;

Presentazione delle modalità di voto;

Presentazione dei candidati;

Votazione per l'elezione del nuovo Consiglio Diocesano;

Scrutinio e proclamazione degli eletti

ART. 14

Per ogni singola proposta di emendamento, il Presidente Diocesano uscente chiede ai partecipanti di esercitare il proprio voto per alzata di mano.

All'uopo l'Assemblea rispetto ad ogni singolo emendamento potrà esprimere un solo intervento a favore ed uno contro.

La delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.

All'esito della votazione il Presidente proclama la deliberazione adottata.

ART. 15

Al termine della votazione delle singole delibere, il Presidente chiede all'assemblea di esercitare il proprio voto relativamente al testo integralmente considerato.

TITOLO VI – OPERAZIONI DI VOTO DEL CONSIGLIO DIOCESANO

ART. 16

L'Assemblea Diocesana ai sensi dell'art. 21_3 dell'Atto Normativo Diocesano è chiamata ad eleggere n. 24 consiglieri, così ripartiti: n. 8 fra i soci del settore adulti, 8 fra i soci del settore giovani e 8 fra i responsabili ed educatori dell'A.C.R..

Le singole liste dei candidati (settore Adulti, settore Giovani e articolazione A.C.R.) sono composte dai soci appartenenti ai rispettivi settori e/o articolazione che abbiano compiuto il 18° anno di età, proposti dai Consigli Parrocchiali e dal Consiglio Diocesano uscente entro e non oltre 10 giorni prima dell'Assemblea Diocesana.

Non può essere candidato a Consigliere Diocesano, per un quarto mandato, chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per tre mandati consecutivi.



AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI BARI - BITONTO



ART. 17

La votazione è a scrutinio segreto su scheda predisposta dalla Commissione Elettorale.

ART. 18

Ogni componente all'Assemblea Diocesana, con diritto di voto, partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate e può esprimere fino a 8 preferenze su ciascuna di esse, rispettando per le prime quattro indicazioni l'alternanza di genere.

ART. 19

Il voto deve prevedere l'indicazione del cognome e del nome tutelando comunque la volontà dell'elettore.

La incertezza del voto annulla solo la singola preferenza e non la scheda intera.

L'indicazione di preferenze superiori al limite stabilito ai sensi dell'art. 15, non determina la nullità della scheda ma comporta solo la nullità dei voti in eccesso.

ART. 20

Sono eletti, per ciascuna lista, i primi due uomini e le prime due donne che abbiano ricevuto il maggior numero di voti; i restanti quattro risultano eletti tra coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal genere.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

ART. 21

Al termine delle operazioni di voto la Commissione Elettorale procede alle operazioni di scrutinio e il Presidente dell'Assemblea Diocesana proclama gli eletti.

TITOLO VII – OPERAZIONI POST VOTO

ART. 22

Il Presidente Diocesano uscente convoca entro 15 giorni il Consiglio Diocesano neo eletto, per la proposta di nomina della terna da sottoporre al Vescovo per la nomina del Presidente Diocesano e per gli adempimenti previsti e disciplinati dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dall'Atto Normativo Diocesano.